Regione Piemonte D. G. R. 8 marzo 2004, n. 20-11930

Modifiche ed integrazioni dell'Allegato A) "Standard minimi dei micro-nidi" alla D.G.R. n. 28-9454 del 26 maggio 2003 "L. 448/2001 art. 70 - Micro-nidi - Individuazione dei requisiti strutturali e gestionali"

Allegato A

Art. 5. Requisiti strutturali e di dimensionamento.

- 1. Il micro-nido, ubicato in aree facilmente accessibili alla popolazione interessata al servizio, può essere istituito presso:
- aziende pubbliche o private collocate in qualsiasi zona urbanistica dei Piani Regolatori Comunali, purché sia garantita la salubrità degli ambienti, nonché presso immobili direttamente pertinenziali delle Aziende stesse (micro-nido aziendale o nido d'azienda);
- immobili destinati a Servizi Sociali o Educativi;
- immobili ad uso abitativo, secondo quanto disposto dall'art. 22 della Legge 24 novembre 2003, n. 326 "Conversione in Legge del Decreto Legge 30 settembre 2003, 269 Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici".
- 2. La struttura di insediamento deve garantire le seguenti caratteristiche:
- a) condizioni di stabilità in situazioni normali ed eccezionali, in conformità a quanto previsto dalle norme vigenti, nonché piena rispondenza alla normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro;
 b) requisiti igienici minimi previsti dai Regolamenti locali d'igiene e dalle normative nazionali e regionali vigenti in materia;
- c) condizione di sicurezza degli impianti, anche di prevenzione incendi, nei casi previsti dalla legge; d) accessibilità ai soggetti portatori di handicap usufruenti di sedia a ruote, secondo quanto stabilito dal D.P.R. n. 503/1996;
- e) licenza di abitabilità e/o d'uso dei locali.